

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 068/Pres.

Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

CAPO I

Disposizioni generali e procedimento elettorale preparatorio

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Composizione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali
- Art. 3 Elettorato attivo e passivo
- Art. 4 Convocazione dei comizi elettorali
- Art. 5 Formazione delle liste
- Art. 6 Presentazione e ammissione delle candidature

CAPO II

Votazione e scrutinio

- Art. 7 Luoghi di riunione
- Art. 8 Seggio elettorale
- Art. 9 Schede di votazione
- Art. 10 Operazioni di votazione
- Art. 11 Modalità di espressione del voto
- Art. 12 Scrutinio e proclamazione degli eletti
- Art. 13 Adempimenti conclusivi
- Art. 14 Votazione con modalità semplificate

CAPO III

Disposizioni finali

- Art. 15 Regime delle spese elettorali
- Art. 16 Norma di rinvio
- Art. 17 Entrata in vigore

ALLEGATO A - Modello di provvedimento del sindaco di convocazione dei comizi elettorali

ALLEGATO B - Modello di scheda da utilizzare nel caso in cui siano state presentate un numero di dichiarazioni di accettazione della candidatura pari o superiore a cinque

ALLEGATO C - Modello di scheda da utilizzare nel caso in cui non siano state presentate dichiarazioni di accettazione della candidatura o ne siano state presentate un numero inferiore a cinque

CAPO I
Disposizioni generali e procedimento elettorale preparatorio

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), disciplina il procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali costituiti in Regione ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), di seguito denominati Comitati frazionali.

Art. 2
(Composizione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali)

1. Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 278/1957, il Comitato frazionale eletto è composto da cinque componenti.

2. Il seggio che rimanga vacante per rinuncia all'elezione, dimissioni o altre cause che impediscono al componente di continuare il mandato è attribuito al primo dei non eletti.

Art. 3
(Elettorato attivo e passivo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 278/1957, sono elettori del Comitato frazionale i cittadini residenti nella frazione riferita alla comunità dei titolari dei diritti di usi civici ed iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 278/1957, sono eleggibili a componenti del Comitato frazionale i medesimi elettori indicati al comma 1.

Art. 4
(Convocazione dei comizi elettorali)

1. Il sindaco del comune, sentiti il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ed il presidente del Comitato frazionale in carica, convoca i comizi per l'elezione del Comitato frazionale, dandone avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni.

2. Il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali, redatto secondo il modello riportato nell'allegato A, contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) il giorno, l'ora e i luoghi di riunione dove gli elettori esprimono il proprio voto;
- b) le procedure relative alla formazione delle liste degli elettori;
- c) la composizione del seggio elettorale;
- d) le procedure per garantire la manifestazione segreta del voto;
- e) le operazioni pubbliche di scrutinio;
- f) ogni altra norma per assicurare il regolare svolgimento della votazione.

3. Nel caso in cui siano costituiti più seggi elettorali, il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali contiene l'indicazione del seggio che provvederà ad effettuare la proclamazione degli eletti ai sensi del successivo articolo 12, comma 4.

4. Il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato all'albo pretorio del comune per i quindici giorni successivi alla sua adozione.

5. Una copia del provvedimento di convocazione dei comizi è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale.

6. Fatte salve le pubblicazioni previste dai precedenti commi 1 e 4, ciascun comune, d'intesa con il presidente del Comitato frazionale in carica, può adottare ulteriori misure per informare gli elettori in ordine alle modalità di svolgimento delle elezioni.

Art. 5

(Formazione delle liste)

1. Il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'ufficiale elettorale del comune, compila le liste degli elettori della frazione interessata al rinnovo, mediante stralcio degli stessi dalle liste elettorali del comune.

2. Sono inclusi nelle liste di cui al comma 1 i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente nella frazione che risultano iscritti nelle liste elettorali del comune alla data dell'ultima revisione elettorale operata e che avranno compiuto il diciottesimo anno d'età nel giorno fissato per la votazione.

3. Non sono inclusi nelle liste di cui al comma 1 gli elettori iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

Art. 6

(Presentazione e ammissione delle candidature)

1. La presentazione delle candidature alla carica di componente del Comitato frazionale avviene presso la segreteria del comune entro il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

2. Il comune individua, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le fasce orarie di apertura della segreteria del comune, dandone idonea pubblicità agli elettori della frazione.

3. L'elettore che intende candidarsi presenta alla segreteria del comune la dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata dai soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

4. L'Ufficiale elettorale del comune, entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, accerta la sussistenza dei requisiti per l'ammissione delle candidature e provvede alla stampa del manifesto con la lista dei candidati, compilato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature. Entro l'ottavo giorno antecedente la votazione, una copia del manifesto con la lista dei candidati è affissa all'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici della frazione.

5. Se nei termini fissati dal comma 1 non vengono presentate dichiarazioni di accettazione della candidatura, oppure ne viene presentato un numero inferiore a cinque, sono eleggibili tutti gli elettori compresi nella lista elettorale formata a seguito dello stralcio eseguito ai sensi dell'articolo 5. In questo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione, la lista elettorale stralcio è depositata presso la segreteria del comune, ovvero presso gli uffici di decentramento comunale, se costituiti, per la presa visione da parte degli elettori interessati, con contestuale affissione all'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici della frazione dell'avviso di deposito.

CAPO II Votazione e scrutinio

Art. 7 *(Luoghi di riunione)*

1. Entro il giorno fissato per la votazione il sindaco fa allestire in un luogo idoneo, preferibilmente nel territorio della frazione, la sala in cui si svolgeranno le operazioni elettorali.

2. La sala deve essere munita di un numero sufficiente di tavoli, sedie, urne, matite copiative, materiale di cancelleria, cabine o angoli che assicurino la segretezza del voto. All'interno della sala non è ammessa alcuna forma di indicazione del voto.

3. Una copia del manifesto con la lista dei candidati e della lista elettorale stralcio, ovvero della sola lista elettorale stralcio nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 5, è affissa nella sala della votazione.

4. Nel caso in cui gli aventi diritto al voto siano più di ottocento, il sindaco può costituire più seggi elettorali e allestire altrettante sale di votazione. In questo caso, il sindaco individua il seggio elettorale che effettuerà la proclamazione degli eletti ai sensi del successivo articolo 12, comma 4.

5. La vigilanza nei luoghi di riunione è garantita, durante le operazioni di votazione e scrutinio, a cura del personale di polizia locale o attraverso altre formule organizzative che il sindaco adotta con lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 8
(Seggio elettorale)

1. Non oltre l'ottavo giorno antecedente la votazione, il sindaco costituisce il seggio elettorale, composto dal sindaco o da un suo delegato residente nel comune, con funzioni di presidente, e da tre scrutatori scelti fra i residenti nel comune, con preferenza per i residenti nella frazione.

2. Il presidente del seggio designa il vicepresidente ed il segretario, scelti fra gli scrutatori. Durante la votazione devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, fra cui il presidente o il vicepresidente.

3. Il Comitato frazionale stabilisce, in occasione di ogni consultazione, l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti del seggio elettorale.

Art. 9
(Schede di votazione)

1. Nel caso in cui siano state presentate un numero di dichiarazioni di accettazione della candidatura pari o superiori a cinque, per la votazione si utilizzano le schede con le caratteristiche essenziali di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. Nel caso in cui non siano state presentate dichiarazioni di accettazione della candidatura, o ne siano state presentate in numero inferiore a cinque, per la votazione si utilizzano le schede con le caratteristiche essenziali di cui all'allegato C al presente regolamento.

3. Le schede di votazione sono stampate a cura del sindaco e recano il timbro del comune.

Art. 10
(Operazioni di votazione)

1. Le operazioni di votazione si svolgono nella giornata e negli orari stabiliti dal sindaco nel provvedimento di convocazione dei comizi elettorali.

2. All'ora fissata per l'inizio della votazione, il presidente verifica che il seggio elettorale sia costituito regolarmente e al completo, che la sala sia idonea e dotata di tutto quanto occorre e che al seggio sia stato consegnato un numero di schede sufficienti. Subito dopo, dichiara aperta la votazione.

3. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano. Un componente del seggio elettorale ne accerta l'identità personale, richiedendo, se necessario, l'esibizione di un idoneo documento di identificazione. Un altro componente del seggio consegna all'elettore la scheda di votazione e la matita copiativa.

4. Dopo aver votato, l'elettore consegna la scheda ripiegata al presidente del seggio elettorale che la deposita nell'urna e dispone la registrazione dell'avvenuta espressione del voto. A tal fine, un componente del seggio appone la propria firma nello spazio posto accanto al nominativo dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto.

5. La votazione prosegue fino allo scadere dell'ora stabilita dal sindaco nel provvedimento di convocazione dei comizi elettorali. Gli elettori che si trovano ancora nella sala della votazione allo scadere dell'ora fissata sono comunque ammessi a votare.

Art. 11

(Modalità di espressione del voto)

1. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, l'elettore vota fino ad un massimo di quattro candidati, tracciando sulla scheda un segno con la matita copiativa sui riquadri contenenti i nominativi dei candidati prescelti.

2. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 2, l'elettore scrive cognome e nome degli elettori prescelti nei riquadri della scheda, scegliendoli fra gli elettori presenti nella lista elettorale stralcio formata dall'ufficiale elettorale. L'elettore può scrivere fino ad un massimo di quattro nominativi. In caso di omonimia con altri elettori, deve essere indicata la data di nascita.

Art. 12

(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Terminata la votazione, il presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e inizia lo scrutinio, con la presenza degli scrutatori e del segretario, che lo coadiuvano durante questa operazione.

2. Durante lo scrutinio la sala deve rimanere aperta al pubblico, che può assistervi secondo le disposizioni del presidente.

3. Ultimato lo scrutinio delle schede, il presidente del seggio, dopo aver verificato l'esattezza delle operazioni e dei conteggi, proclama eletti alla carica di componenti del Comitato frazionale coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età.

4. Se sono costituiti più seggi, il presidente di ogni seggio consegna il rispettivo verbale al presidente del seggio incaricato di effettuare la proclamazione degli eletti il quale, dopo aver sommato i risultati dei singoli seggi, proclama gli eletti.

5. Il segretario del seggio elettorale redige il verbale di tutte le operazioni di votazione, che è sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Al verbale sono allegate le schede votate e quelle avanzate, racchiuse in una busta sigillata a cura degli scrutatori, il manifesto con la lista dei candidati e l'elenco degli aventi diritto al voto a disposizione del seggio ed utilizzato per registrare l'avvenuta espressione del voto.

6. Alla chiusura delle operazioni elettorali, il presidente del seggio raccoglie tutto il materiale utilizzato per la votazione e lo consegna all'ufficio elettorale del comune.

Art. 13

(Adempimenti conclusivi)

1. Il sindaco, entro i tre giorni successivi alla votazione, comunica ai candidati proclamati eletti i risultati delle elezioni e li pubblica all'albo pretorio del comune per gli otto giorni successivi alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia elettorale.

2. Il sindaco convoca gli eletti, entro trenta giorni dalla proclamazione, per procedere all'elezione del presidente del Comitato frazionale. E' eletto presidente il componente del Comitato frazionale che consegua il maggior numero di voti. L'elezione avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'età.

3. Una copia del verbale di elezione del presidente del Comitato frazionale è inviata alla struttura regionale competente in materia elettorale.

Art. 14

(Votazione con modalità semplificate)

1. Quando gli iscritti nelle liste elettorali della frazione sono inferiori a cinquanta, il sindaco, sentito il presidente del Comitato frazionale in scadenza, può disporre che la votazione avvenga con le modalità semplificate previste dal presente articolo.

2. Nel caso in cui vengano adottate modalità semplificate di votazione, il seggio elettorale non si costituisce e la votazione si svolge presso gli uffici comunali in una sala idonea. Il sindaco individua nel provvedimento di convocazione dei comizi il luogo e gli orari nei quali gli elettori si possono recare presso gli uffici comunali per esprimere il proprio voto.

3. Il sindaco incarica un funzionario del comune, o in alternativa, un consigliere comunale, e due elettori compresi nella lista elettorale stralcio di provvedere agli adempimenti relativi alla votazione, allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.

4. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e sono effettuate pubblicamente nella sala degli uffici comunali dove è avvenuta la votazione.

5. Nello svolgimento della votazione con modalità semplificate, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 9, 10, 11 e 12.

CAPO III Disposizioni finali

Art. 15 *(Regime delle spese elettorali)*

1. Tutte le spese concernenti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati frazionali sono a carico dei bilanci delle amministrazioni dei beni civici frazionali interessate al rinnovo.

Art. 16 *(Norma di rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento e per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni si applicano, in quanto compatibili, le norme per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

Art. 17 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Modello di provvedimento del sindaco di convocazione dei comizi elettorali

Comune di

Atto n.

Data:

**ELEZIONI DEL COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI
CIVICI FRAZIONALI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI
ELETTORALI**

Il Sindaco

PREMESSO che occorre procedere al rinnovo del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di, la cui ultima elezione ha avuto luogo il

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che ha introdotto l'articolo 27 bis della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);

ATTESO che il citato articolo 27 bis ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 2011 n./Pres. che approva il Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali, emanato in attuazione dell'art. 27 bis, comma 2 della citata legge regionale;

CONSIDERATO che il citato Regolamento disciplina il procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali costituiti in Regione e che, all'articolo 4, prevede che il sindaco, sentito il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, convoca i comizi per l'elezione del Comitato frazionale, dandone avviso agli elettori, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni;

ATTESO che il provvedimento di convocazione dei comizi, redatto secondo il modello riportato nell'allegato A al citato D.P.Reg. 2011, n./Pres., deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) il giorno, l'ora e i luoghi di riunione dove gli elettori esprimono il proprio voto;
- b) le procedure relative alla formazione delle liste degli elettori;
- c) la composizione del seggio elettorale;
- d) le procedure per garantire la manifestazione segreta del voto;
- e) le operazioni pubbliche di scrutinio;
- f) ogni altra norma per assicurare il regolare svolgimento della votazione.

ATTESO che, ai sensi degli articolo 7, comma 4, e 4, comma 3, del citato D.P.Reg./2011, nel caso in cui gli aventi diritto al voto siano più di ottocento il Sindaco può costituire più seggi elettorali ed, in questo caso il provvedimento di convocazione dei comizi contiene l'indicazione del seggio che provvederà ad effettuare la proclamazione degli eletti;

SENTITO il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;

SENTITO il Presidente del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di

RITENUTO di procedere alla convocazione degli elettori per la giornata di

VISTA la legge 17 aprile 1957, n. 278;

VISTA la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 ed, in particolare, l'articolo 27 bis;

VISTO il "Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali", approvato con D.P.Reg. n. /Pres.;

VISTO l'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DECRETA

Sono convocati i comizi elettorali per procedere all'elezione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di per la giornata di

Le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore alle ore presso (Il seggio elettorale che effettuerà la proclamazione degli eletti, una volta concluse tutte le operazioni di scrutinio degli altri seggi, è))

La consultazione avverrà con l'osservanza delle seguenti norme:

FORMAZIONE DELLE LISTE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'ufficiale elettorale del comune compila le liste degli elettori della frazione interessata al rinnovo, mediante stralcio degli stessi dalle liste elettorali del comune.

Sono inclusi nelle liste i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente nella frazione che risultano iscritti nelle liste elettorali del comune alla data dell'ultima revisione elettorale operata e che avranno compiuto il diciottesimo anno d'età nel giorno fissato per la votazione.

Non sono inclusi nelle liste gli elettori iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature alla carica di componente del Comitato frazionale avviene presso la segreteria del comune entro il giorno, ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

L'elettore che intende candidarsi presenta alla segreteria del comune la dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata dai soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

L'Ufficiale elettorale del comune, entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, accerta la sussistenza dei requisiti per l'ammissione delle candidature e provvede alla stampa del manifesto con la lista dei candidati, compilato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Entro l'ottavo giorno antecedente la votazione, una copia del manifesto con la lista dei candidati è affissa all'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici della frazione.

Se nei termini sopra fissati non vengono presentate dichiarazioni di accettazione della candidatura, oppure ne viene presentato un numero inferiore a cinque, sono eleggibili tutti gli elettori compresi nella lista elettorale formata a seguito dello stralcio eseguito. In questo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione, la lista elettorale stralcio è depositata presso la segreteria del comune, ovvero presso gli uffici di decentramento comunale, per la presa visione da parte degli elettori interessati, con contestuale affissione all'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici della frazione dell'avviso di deposito.

SEGGIO ELETTORALE

Entro il giorno....., è costituito il seggio elettorale, composto dal sindaco o da un suo delegato residente nel comune, con funzioni di presidente, nonché da tre scrutatori scelti fra i residenti nel comune, con preferenza per i residenti nella frazione.

Il presidente del seggio designa il vicepresidente ed il segretario, scelti fra gli scrutatori. Durante la votazione devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, fra cui il presidente o il vicepresidente.

LUOGHI DI RIUNIONE DEGLI ELETTORI

La sala dove si svolgeranno le elezioni sarà munita di un numero sufficiente di tavoli, sedie, urne, matite copiative, materiale di cancelleria, cabine o angoli che assicurino la

segretezza del voto. All'interno della sala non è ammessa alcuna forma di indicazione del voto.

La vigilanza nei luoghi di riunione è garantita, durante le operazioni di votazione e scrutinio, con le seguenti modalità:

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Nel caso in cui siano state presentate un numero di dichiarazioni di accettazione della candidatura pari o superiori a cinque, l'elettore vota fino ad un massimo di quattro candidati, tracciando sulla scheda un segno con la matita copiativa sui riquadri contenenti i nominativi dei candidati prescelti.

Nel caso in cui non siano state presentate dichiarazioni di accettazione della candidatura o ne siano state presentate in numero inferiore a cinque, l'elettore scrive cognome e nome degli elettori prescelti nei riquadri della scheda, scegliendoli fra gli elettori presenti nella lista elettorale stralcio formata dall'ufficiale elettorale.

L'elettore può scrivere fino ad un massimo di quattro nominativi. In caso di omonimia con altri elettori, deve essere indicata la data di nascita.

SCRUTINIO

Terminata la votazione, il presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e inizia lo scrutinio, con la presenza degli scrutatori e del segretario, che lo coadiuvano durante questa operazione.

Durante lo scrutinio la sala deve rimanere aperta al pubblico, che può assistervi secondo le disposizioni del presidente.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ultimato lo scrutinio delle schede, il presidente del seggio, dopo aver verificato l'esattezza delle operazioni e dei conteggi, proclama eletti alla carica di componenti del Comitato frazionale coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età.

(Se sono costituiti più seggi, il presidente di ogni seggio consegna il rispettivo verbale al presidente del seggio incaricato di effettuare la proclamazione degli eletti il quale, dopo aver sommato i risultati dei singoli seggi, proclama gli eletti.)

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, trova applicazione il "Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali", approvato con D.P.Reg. n. /Pres.

Copia del presente provvedimento viene resa nota ai residenti nella frazione di mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale.


Verrà dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali di con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, ovvero il giorno

Il Sindaco

.....

Allegato B
(Riferito all'articolo 9)

Modello di scheda da utilizzare nel caso in cui siano state presentate un numero di dichiarazioni di accettazione della candidatura pari o superiore a cinque.

<p>COMUNE DI</p> <p>_____</p> <p>ELEZIONE DEL COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI</p> <p>_____</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p> <p></p>

(INDICARE FINO AD UN MASSIMO DI 4 CANDIDATI)

COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)	COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)	
COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)	COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)	
COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)		
COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)		
COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)		

Modello di scheda da utilizzare nel caso in cui non siano state presentate dichiarazioni di accettazione della candidatura o ne siano state presentate un numero inferiore a cinque.

<p>COMUNE DI _____</p> <p>ELEZIONE DEL COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI _____</p> <p>DATA DELLA VOTAZIONE _____</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p> <p>TIMBRO DEL COMUNE</p>

(COGNOME E NOME DI UN ELETTORE COMPRESO NELLA LISTA ELETTORALE)

(COGNOME E NOME DI UN ELETTORE COMPRESO NELLA LISTA ELETTORALE)

(COGNOME E NOME DI UN ELETTORE COMPRESO NELLA LISTA ELETTORALE)

(COGNOME E NOME DI UN ELETTORE COMPRESO NELLA LISTA ELETTORALE)